

Per le lavoratrici madri che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, sconto sino ad un anno sull'età pensionabile

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Le lavoratrici madri che hanno l'assegno interamente calcolato con il sistema contributivo possono anticipare la pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio.

Com'è noto, l'articolo 1, comma 40 lettera c) della [legge 335/1995](#) prevede un particolare sconto dell'[età pensionabile](#) per le lavoratrici madri che hanno il proprio assegno determinato **interamente** con il sistema di **calcolo contributivo**. Si tratta di un beneficio da tenere bene a mente in quanto consente un piccolo anticipo dell'età pensionabile in un momento in cui i requisiti per la pensione si stanno allungando sempre più per effetto dell'applicazione della [speranza di vita](#).

Tale normativa riconosce alle predette lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla [pensione di vecchiaia](#) (attualmente 67 anni) pari a **4 mesi per ogni figlio** nel limite **massimo di 12 mesi**. Una lavoratrice, ad esempio, che ha avuto due figli potrà anticipare l'uscita quindi di ben **8 mesi**; nel caso in cui i figli siano tre si raggiunge il massimo beneficio conseguibile pari, per l'appunto a **12 mesi**.

Questa agevolazione, è bene ribadirlo, riguarda solo chi ha l'assegno determinato completamente con il [sistema contributivo](#), cioè ha iniziato a lavorare dal **1° gennaio 1996**; sono escluse, invece, le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva **antecedente il 1° gennaio 1996 a meno che non esercitino la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo** ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 223/1995 opzione che, com'è noto, può essere esercitata a condizione di possedere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. Il beneficio è attivabile anche dalle lavoratrici che esercitino la **facoltà di computo** nella [gestione separata](#) ai sensi dell'articolo 3 del [Dm 282/1996](#), circostanza che com'è noto, determina il passaggio al sistema contributivo di tutta la contribuzione versata anche prima del 1996 (cfr: [messaggio Inps 18730/2013](#)).

Niente da fare invece per chi esercita l'[opzione donna](#) ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni. La facoltà di opzione in parola, regolata dalla legge 243/04, non determina un passaggio completo al sistema contributivo (in tale circostanza il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo dell'assegno, da un punto di vista giuridico l'assegno resta nel sistema misto) e, pertanto, **chi opta per tale uscita non potrà vedersi riconosciute queste agevolazioni** (cfr: [messaggio Inps 219/2013](#) punto 10.1).